

-----STATUTO "CAS Art32 APS"-----

ART. 1-----

**Denominazione e sede**-----

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "CAS Art32 APS", che assume d'ora in poi, la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale.-----

L'Associazione ha sede legale in Bari in via Roberto da Bari n. 120. -----

La variazione della sede legale, all'interno dello stesso territorio comunale, non comporta alcun obbligo di modifica del presente statuto.-----

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opereranno sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.-----

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Bari, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.-----

La durata dell'Associazione è illimitata.-----

ART. 2-----

**Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale"**-----

L'Associazione nel caso di iscrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.---

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.-----

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.-----

ART. 3-----

**Statuto**-----

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e di tutte le norme di attuazione delle disposizioni legislative che regolano la materia.-----

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.-----

ART. 4-----

**Interpretazione dello statuto**-----

Allegato "A" alla  
raccolta n. 9959

Lo statuto è interpretato e attuato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice civile.-----

#### **ART.5-----**

##### **Attività e Finalità-----**

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, e in particolare:-----

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;-----
- b) interventi e prestazioni sanitarie;-----
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.-----

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono:-----

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;-----
- b) interventi e prestazioni sanitarie;-----
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.-----

In particolare le finalità dell'associazione sono di seguito specificate:-----

Promuovere l'accesso universale alle cure sanitarie:-----

L'associazione mira a ridurre le barriere che ostacolano l'accesso ai servizi sanitari, promuovendo una sanità più equa e accessibile per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone in difficoltà.-----

Ridurre le liste d'attesa per le cure mediche:-----

L'obiettivo è supportare il sistema sanitario nella gestione delle liste d'attesa attraverso iniziative di sensibilizzazione e collaborazione, facilitando l'accesso alle cure in tempi

più rapidi.-----

Supporto ai pazienti in attesa di cure:-----

L'associazione intende offrire un sostegno pratico ed emotivo ai pazienti in attesa di interventi o trattamenti medici, garantendo loro un accompagnamento nella gestione dell'attesa e delle informazioni.-----

Facilitare il processo di prenotazione di visite e cure:-----

Aiutare i cittadini nella prenotazione di visite, esami diagnostici e trattamenti, agevolando il percorso burocratico e informando sui diritti e sulle opzioni disponibili.-----

Promuovere la consapevolezza dei diritti sanitari:-----

L'associazione promuove la diffusione della conoscenza dei diritti in ambito sanitario, così come delle normative e delle risorse disponibili, per una cittadinanza più informata e consapevole.-----

Attività-----

Sportelli di assistenza e orientamento:-----

Creazione di sportelli informativi (fisici e online) per aiutare i pazienti a orientarsi nel sistema sanitario, fornendo informazioni sulle procedure di prenotazione e sui servizi sanitari disponibili.-----

Assistenza nella gestione delle prenotazioni:-----

Supporto diretto per la prenotazione di visite ed esami, anche tramite convenzioni con enti e strutture sanitarie per semplificare l'accesso alle agende di prenotazione.-----

Campagne di sensibilizzazione:-----

Organizzazione di eventi, workshop e campagne di sensibilizzazione sul diritto alla salute e sulla necessità di ridurre le liste d'attesa, con il coinvolgimento di istituzioni, cittadini e operatori sanitari.-----

Supporto emotivo e psicologico:-----

Fornire assistenza emotiva e psicologica ai pazienti in attesa di cure, anche attraverso gruppi di sostegno e consulenze specifiche, al fine di ridurre il disagio e l'ansia legati all'attesa.-----

Collaborazione con enti e istituzioni:-----

Stringere accordi e convenzioni con enti locali, strutture sanitarie pubbliche e private, associazioni e professionisti per sviluppare strategie condivise che possano contribuire alla riduzione delle liste d'attesa e migliorare il flusso di accesso ai servizi.-----

Promozione dell'uso delle tecnologie digitali in sanità:-----

Sensibilizzare e formare i cittadini sull'uso delle piattaforme digitali per le prenotazioni sanitarie, facilitando l'accesso ai sistemi di prenotazione online e migliorando l'efficienza delle prenotazioni.-----

Monitoraggio e segnalazione delle criticità:-----

Attivare un servizio di raccolta dati per monitorare le esperienze dei pazienti e segnalare criticità, proponendo soluzioni concrete a enti e istituzioni per migliorare il servizio



sanitario e l'efficienza del sistema di prenotazione.-----  
Formazione e informazione per il pubblico:-----  
Organizzare seminari, corsi e distribuzione di materiale informativo sulle procedure sanitarie, i diritti dei pazienti, e le possibilità di accesso facilitato alle cure.-----  
Queste attività e finalità non solo mettono in risalto il ruolo sociale e civico dell'associazione, ma permettono di costruire un ponte tra i cittadini e il sistema sanitario, contribuendo a rendere il processo di accesso alle cure più semplice e umano.-----  
Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.-----  
L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017.-----  
L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci.-----  
Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.-----  
Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare Convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri Enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.-----  
Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.---  
L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.-----  
Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17

D.Lgs. 117/2017.-----

**ART. 6**-----

**Ammissione ed esclusione**-----

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.-----

La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.-----

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere controfirmate da colui che ne esercita la potestà.-----

In caso di rigetto della domanda, l'Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.-----

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso per motivazioni di carattere personale e/o familiari e/o dettate da esigenze di natura sanitaria propria e del proprio nucleo familiare.-----

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.-----

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.-----

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:-----

a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;-----

b) per mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso;-----

c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;-----

d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.-----

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.-----

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.-----

**ART. 7**-----

**Diritti e doveri degli associati**-----

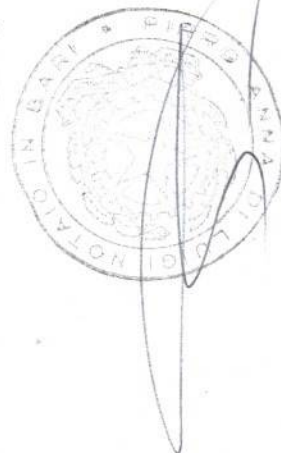
I soci dell'Associazione hanno il diritto di:-----

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;-----

- frequentare i locali dell'Associazione;-----

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del

D.Lgs. 117/2017;-----



• prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;-----

• votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale - nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.-----

e il dovere di:-----

• rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;-----

• svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;-----

• versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.-----

#### **ART. 8-----**

##### **Gli organi sociali-----**

Sono organi dell'Associazione:-----

• Assemblea dei soci;-----

• Consiglio Direttivo;-----

• Presidente;-----

• Vice Presidente;-----

• Segretario;-----

• Tesoriere;-----

• Collegio dei Revisori dei Conti.-----

Tutte le cariche sociali sono gratuite.-----

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.-----

#### **ART. 9-----**

##### **L'Assemblea-----**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.-----

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.--

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un deci-

mo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.-----

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.-----

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.-----

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.-----

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.-----

#### **ART. 10**-----

##### **Compiti dell'Assemblea**-----

L'Assemblea deve:-----

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;-----
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;-----
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;-----
- approvare il bilancio;-----
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;-----
- deliberare sull'esclusione degli associati;-----
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;-----
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;-----
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;-----
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.-----

#### **ART. 11**-----

##### **Assemblea ordinaria**-----

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.-----

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.-----

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 3 deleghe (fino ad un massimo di tre deleghe).-----

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.-----

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non

hanno diritto di voto.-----

**ART. 12-----**

**Assemblea straordinaria-----**

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.-----

**ART. 13-----**

**Consiglio Direttivo-----**

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.-----

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:-----

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;-----
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;-----
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;-----
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;-----
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;-----
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;-----
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazioni o ad essa affidati.-----

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da n. 5 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e senza rinnovo automatico e i suoi membri sono rieleggibili.-----

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.-----

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.-----

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.-----

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.-----

**ART. 14**

**Il Presidente**

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

**ART. 15**

**Organo di Revisione legale dei conti**

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato da tre revisori contabili.

**ART. 16**

**Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:--

- quote associative;--
- contributi pubblici e privati;--
- donazioni e lasciti testamentari;--
- rendite patrimoniali;--
- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;--
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;--
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;--
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.--

**ART. 17**

**I beni**

I beni dell'Associazione sono quote associative, danaro, lasciti, beni mobili, beni immobili, beni mobili registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede

dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.-----

**ART. 18**-----

**Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**-----

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

**ART. 19**-----

**Bilancio di esercizio**-----

I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o, in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.-----

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.-----

**ART. 20**-----

**Bilancio sociale**-----

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.-----

**ART. 21**-----

**Le convenzioni**-----

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.-----

**ART. 22**-----

**Personale retribuito**-----

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento (50%) del numero dei volontari o del cinque (5%) del numero degli associati.-----

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono

disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione e dai contratti collettivi di categoria.----

#### **ART. 23-----**

##### **Libri sociali obbligatori-----**

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:-----

- a) il libro degli associati;-----
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;-----
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.-----

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.-----

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro trenta (30) giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro trenta (30) giorni.-----

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.----

#### **ART. 24-----**

##### **Responsabilità ed assicurazione degli associati-----**

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.-----

#### **ART. 25-----**

##### **Devoluzione del patrimonio-----**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.-----

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.-----

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.---

#### **ART. 26-----**

##### **Disposizioni finali-----**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice civile.-----

F.to: SOGLIA Gabriella - Massimo LOSPINOSO - Davide IMPICCIATORE - MININNI Giuseppe - Michele LORUSSO - Dario D'AMBROSIO - DENTAMARO Vito Alessio - Paolo Alfredo GIOVINE - Roberto ARME-

NISE - Filippo SCAVO - Sigismondo FRAGOLA - Francesco FRAGOLA  
- Anna PIRRO notaio - sigillo

E' copia, composta di LIVRE  
fogli che io sottoscritto notaio  
certifico conforme all'originale  
si rilascia per l'uso che compete.  
Bari, 28 GENNAIO 2025

